

DOCUMENTO INFORMATIVO ADEMPIMENTO ANTIRICICLAGGIO

A7. Informazione sugli obblighi ed adempimenti dell'avvocato, per finalità di contrasto al riciclaggio.

Il decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 di attuazione della direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose, pone anche a carico degli avvocati, in determinati casi e sotto determinati presupposti, che indicheremo, (i) adempimenti di adeguata verifica della clientela e di conservazione di documenti e (ii) obblighi di segnalazione di operazioni sospette.

In particolare, il D.Lgs. 231/2007 all'art.12 definisce, per le finalità del decreto, come "professionisti" anche:

c) i notai e **gli avvocati quando**, in nome o per conto dei propri clienti, **compiono qualsiasi operazione** di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti **nella predisposizione o nella realizzazione** di operazioni riguardanti:

- 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
- 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
- 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
- 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
- 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi.

Secondo le definizioni datane dall'art. 1 lett. l) del D.Lgs. 231, costituisce, a fini del decreto un'«**operazione**»: per i soggetti di cui all'articolo 12 (quindi per gli avvocati) un'attività determinata o determinabile, finalizzata a un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente, **da realizzare tramite una prestazione professionale**.

È quindi in primo luogo evidente che per gli avvocati, non sorgono obblighi di adeguata verifica (sul cui contenuto vedi infra) in relazione all'espletamento di quella che è l'attività ordinaria professionale comunemente loro affidata, in primo luogo in relazione alla difesa in giudizio, ma anche in relazione a tutte le attività stragiudiziali di consulenza ed assistenza che, anche quando riguardano operazioni economiche dei clienti, si concretano in valutazioni di natura giuridica e nella predisposizione di documenti, testi, bozze di contratto, statuti e regolamenti etc., senza che l'attività dell'avvocato sia idonea a **realizzare**, tramite la propria prestazione professionale, l'obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale, modificativo della situazione giuridica esistente.

Concretano, per contro, i presupposti di un'"operazione", ai sensi del D.Lgs. 231/2007 gli incarichi, definiti al precedente paragrafo 1.3. lett. d), aventi ad oggetto l'attribuzione di incarichi di gestione amministrativa, *l'arrangement* di operazioni in nome e per conto del cliente, relative ad esempio a operazioni di acquisizione o cessione immobiliare o di valori, l'acquisizione di aziende o partecipazioni o la costituzione di società o enti e simili, nell'ambito del quale al professionista legale siano conferiti poteri di rappresentanza, specie se formalizzati con il conferimento di procure negoziali e il mandato di disporre di somme di denaro del cliente e, in linea generale, quando l'incarico non sia limitato all'ordinaria prestazione di consulenza ed assistenza nella valutazione degli aspetti legali di operazioni negoziate e gestite direttamente dal cliente o altri professionisti. In relazione agli incarichi di cui al punto 1.3 lett. d) sorgono e saranno adempiuti gli obblighi di adeguata verifica.

Gli obblighi di adeguata verifica sorgono, per gli avvocati, in base all'art. 16 del D.Lgs. (sul presupposto che il loro incarico abbia ad oggetto una delle attività sopra indicate, che li fanno ricomprendere fra i "professionisti", ai sensi della normativa):

- quando la prestazione professionale, avente ad oggetto un'"operazione" rilevante ai fini della normativa, riguardi mezzi di pagamento, beni od utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro,
- quando eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro (anche se con pagamenti frazionati),
- quando l'"operazione" sia di valore indeterminato o non determinabile, tale essendo in ogni caso la costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi.

Detti obblighi sorgono anche e comunque, quale sia la soglia, quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.

Il contenuto degli obblighi di adeguata verifica, ex art. 18 del D.Lgs., è il seguente:

- a) *identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;*
- b) *identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità;*
- c) *ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale;*
- d) *svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.*

Tali obblighi debbono adempiersi, con le seguenti modalità, indicate dall'art. 19 del D.Lgs.:

a) l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo è svolta, in presenza del cliente, anche attraverso propri dipendenti o collaboratori, mediante un documento d'identità non scaduto, tra quelli di cui all'allegato tecnico, prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o al momento in cui è conferito l'incarico di svolgere una prestazione professionale o dell'esecuzione dell'operazione. Qualora il cliente sia una società o un ente è verificata l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza e sono acquisite le informazioni necessarie per individuare e verificare l'identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l'operazione da svolgere;

b) l'identificazione e la verifica dell'identità del titolare effettivo è effettuata contestualmente all'identificazione del cliente e impone, per le persone giuridiche, i trust e soggetti giuridici analoghi, l'adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente. Per identificare e verificare l'identità del titolare effettivo i soggetti destinatari di tale obbligo possono decidere di fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro modo;

c) il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale si attua analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l'ente o la persona tenuta all'identificazione hanno del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute.

L'art. 21 del D.Lgs. impone ai clienti di fornire tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire all'avvocato di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela e sono tenuti a fornire per iscritto, sotto propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate quando vi sia necessità di identificare il titolare effettivo di mezzi finanziari e patrimoniali, oggetto dell'incarico. In sintesi, quando si verificano i presupposti di legge:

- sono conservati per un periodo di dieci anni dalla fine della prestazione o del rapporto i documenti richiesti per l'adeguata verifica e le scritture, registrazioni e documenti originali relativi all'operazione eseguita
- sono registrate e conservate le informazioni relative alla data di instaurazione del rapporto, i dati identificativi del cliente
- sono registrate e conservate le informazioni relative a tutte le operazioni implicanti movimento di denaro per conto del cliente per importo pari a superiore ad € 15.000,00.

Le informazioni suddette sono conservate in un archivio informatico. Per il trattamento dei dati in esso contenuti, trovano applicazione le prassi indicate, in relazione al trattamento dei dati personali.

Infine, gli avvocati sono soggetti agli obblighi di segnalazione di operazioni sospette, nei termini indicati dall'art. 41 del D.Lgs. 231/2007: *I soggetti indicati negli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 inviano alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico.*